

**Atto di transazione**

**Scrittura privata**

\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

Tra

**l'Azienda Ospedaliera di Cosenza**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Achille Gentile, con sede legale in Cosenza (cap. 87100) - Via San Martino (Codice fiscale e P.IVA: 01987250782),

e

**Mortara Instruments Europe S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), P.IVA: 00673881207

**Premesso che**

- 1) con ricorso del 09.02.2016 la Mortara Instruments Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedeva al Tribunale di Bologna pronunciarsi ingiunzione di pagamento nelle forme del decreto nei confronti della Azienda Ospedaliera di Cosenza, affermandosi creditrice delle somme portate dalle fatture n. 84963/2008; n. 94523/2009; n. 123973/2012 e n. 131040/2013 per il complessivo importo di € 30.155,24 oltre interessi, relative alla dedotta fornitura di merci e servizi;
- 2) il Tribunale di Bologna pronunciava decreto n. 945/2016 del 15/16.02.2016 con cui ingiungeva alla Azienda Ospedaliera di Cosenza di pagare la somma di € 30.155,24 oltre interessi come in ricorso, oltre alle spese della procedura, liquidate in € 1.000,00 per compensi, € 286,00 per esborsi oltre oneri ed accessori come per legge;
- 3) avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 945/2016 l'Azienda Ospedaliera di Cosenza proponeva tempestiva opposizione, deducendo che le fatture azionate in monitorio non erano presenti nella contabilità dell'ente ospedaliero; né erano presenti, presso i competenti uffici, bolle di consegna od altra documentazione ad esse riferibili. Deduceva, quindi, che la ricorrente / asserita creditrice non avesse fornito prova della effettiva fornitura delle prestazioni corrispondenti alle fatture di cui al ricorso;
- 4) il procedimento, pendente innanzi il Tribunale di Bologna, veniva iscritto con R.G. n. 4346/2016 ed assegnato al Dott. Antonio Costanzo;
- 5) alla prima udienza del 21.07.2016, il Giudice disponeva, tra l'altro, il passaggio della causa in mediazione, onerando la parte opponente di provvedere alla presentazione della domanda nel termine di quindici giorni. La causa veniva rinviata al 20.09.2016 per verificare l'avvio e l'esito della mediazione;

- 6) l'opponente promuoveva, pertanto, procedimento di mediazione innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- 7) il procedimento assumeva numero 935/2016 e veniva assegnato alla mediatrice Avv. Debora Lolli;
- 8) nelle more, l'opposta notificava atto di precetto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- 9) al primo incontro del 07.10.2016, presente personalmente la sola parte promotrice (opponente), il procedimento di mediazione veniva rinviato al 18.10.2016 per consentire la comparizione della parte invitata (opposta);
- 10) nel frattempo il giudizio di opposizione, su concorde richiesta delle parti che davano atto dell'avvio del procedimento di mediazione, veniva rinviato al 03.11.2016;
- 11) all'incontro di mediazione del 18.10.2016 le parti raggiungevano un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe, che ratificano e formalizzano con il presente atto intendendo con ciò addivenire alla totale definizione di qualsivoglia reciproca pretesa relativa ai fatti di cui al decreto ingiuntivo n. 945/2016 Tribunale di Bologna, innanzi il quale pende il procedimento di opposizione recante R.G. n. 4346/2016, ed al procedimento di mediazione n. 935/2016 dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alle condizioni di seguito riportate e, pertanto,

a completa definizione dei rapporti intercorsi,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) la Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante e Direttore Generale *pro tempore* offre alla Mortara Instruments Europe S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di € 34.000,00 *omnia* (diconsi Euro trentaquattromila/00), di cui:
- € 29.429,97 per sorte capitale delle fatture n. 94523/2009 di € 825,60; n. 123973 del 25.10.2012 di € 1.491,33 e n. 131040 del 20.03.2013 di € 27.113,04,
- € 3.000,00 per interessi maturati sulla somma capitale,
- ed il residuo importo fino alla concorrenza dei € 34.000,00 per spese di lite (comprensivi di spese, oneri ed accessori di legge) del procedimento monitorio;
- c) la Mortara Instruments Europe S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* accetta la somma di € 34.000,00 *omnia* offerta dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi domanda azionata ed azionabile relativa alla



vicenda di cui in premessa e con rinuncia agli atti, all'azione - anche esecutiva di cui all'atto di precetto 14.09.2016 - ed al diritto sottostanti alla domanda stessa;

- d) il versamento del suddetto importo verrà effettuato in unica soluzione, nel termine di giorni 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie di seguito indicate:

Banca: **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.**

conto corrente n.: **000002672712**

IBAN: **IT 32 C 02008 36671 000002672712**

intestato a **Mortara Instruments Europe S.r.l.**;

- e) le parti riconoscono che nulla è dovuto dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza per la fattura n. 84963 del 21.12.2008 di € 725,27 in quanto non riferibile a prestazioni e/o forniture eseguite dalla Mortara Instruments Europe S.r.l. in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con conseguente rinuncia della parte della Mortara Instruments Europe S.r.l. a qualsivoglia domanda promossa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza in relazione al credito portato da detta fattura;
- f) subordinatamente all'esatto pagamento della somma di cui al precedente punto b), la Mortara Instruments Europe S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rinuncia ad ogni domanda, azione e/o diritto sottostanti i fatti di cui in premessa e rilascia ampia e finale quietanza liberatoria dichiarando di null'altro avere a pretendere nei confronti della Azienda Ospedaliera di Cosenza, a qualsiasi titolo, pretesa attivata e/o attivabile in qualsivoglia sede giudiziale e/o stragiudiziale, ragione o causa in qualsiasi modo, forma o modalità connessa ai fatti di cui in premessa;
- g) subordinatamente all'esatto pagamento della somma di cui al precedente punto b), la Mortara Instruments Europe S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rinuncia agli atti di cui al giudizio recante R.G. n. 4346/2016 pendente innanzi il Tribunale di Bologna;
- h) l'Azienda Ospedaliera di Cosenza in persona del legale rappresentante e Direttore Generale *pro tempore* dichiara di accettare, come in effetti accetta, le rinunce di cui ai punti e), f) e g) che precedono;
- i) per effetto della rinuncia agli atti e della conseguente accettazione di cui ai punti e), f) e g) che precedono, le parti si impegnano ad abbandonare il giudizio recante R.G. n. 4346/2016 pendente innanzi il Tribunale di Bologna e a non comparire alle udienze che verranno fissate successivamente a quella del 3.11.2016 ad ore 9,40 alla quale compariranno i legali

al sol fine di chiedere un mero rinvio. Il giudizio verrà pertanto abbandonato dalle parti ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. sino alla conseguente estinzione;

- j) le spese legali sostenute dalle parti, per la fase stragiudiziale e per quella giudiziale ivi comprese le spese del procedimento di mediazione n. 935/2016 promosso innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, si vogliono integralmente compensate tra le parti, con la sola eccezione delle spese del monitoraggio come indicato al punto 2);
- k) con il regolare adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla presente scrittura, le parti si danno vicendevolmente atto di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra e di ritenere risolta ogni controversia tra loro insorta a motivo dei fatti di cui in premessa, da intendersi qui richiamati e trascritti;
- l) il presente atto verrà registrato unitamente al verbale di mediazione di cui costituirà parte integrante;
- m) il presente atto si compone di n. 11 clausole dalla lettera a) alla lettera m) ed è redatto in duplice originale su n. 5 facciate unite a formare un corpo unico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cosenza - Bologna - Milano - Casalecchio di Reno, il 27 <sup>OTTOBRE</sup> ~~Novembre~~ 2016

Azienda Ospedaliera di Cosenza (sottoscrive l'Avv. Sara Paganelli in forza dei poteri conferiti con procura notarile)



Mortara Instruments Europe S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*

X 

Sottoscrivono il presente atto anche gli Avvocati Paolo Siciliano, Sara Paganelli, Carlo Maria Muscolo, Nino Nigro e Giuseppe Romeo, i quali dichiarano che il presente accordo è conforme alle norme imperative di legge e all'ordine pubblico. Gli Avvocati Sara Paganelli, Carlo Maria Muscolo, Nino Nigro e Giuseppe Romeo dichiarano, altresì, di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13, comma VIII, Legge professionale.

Avv. Carlo Maria Muscolo, il quale dichiara altresì che il Dott. *Maurizio Civardi*, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Mortara Instruments Europe S.r.l. ha sottoscritto il presente atto in sua presenza



Avv. Nino Nigro, il quale dichiara altresì che il Dott. *Maurizio Civardi*, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Mortara Instruments Europe S.r.l. ha sottoscritto il presente atto in sua presenza




Reneo Pezzola X Mortara Instrument Europe S.R.L.






Avv. Giuseppe Romeo



Avv. Sara Paganelli



Avv. Paolo Siciliano

